



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Formazione professionale e continua

Guida

**Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione e
degli studi postdiploma delle scuole specializzate
superiori**

(basata sull'OERic-SSS dell'11 settembre 2017)

Note editoriali

Edito da:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Divisione Formazione professionale e continua
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Impostazione grafica:

SEFRI

Data di pubblicazione:

4^a versione rielaborata, febbraio 2019 (stato: gennaio 2020)

Distribuzione:

SEFRI, Unità Formazione professionale superiore
Einsteinstrasse 2
Tel.: +41 58 462 80 66
info.hf@sbfi.admin.ch

Indice

Introduzione	5
Aspetti generali	6
Oggetto e funzione della procedura di riconoscimento	6
Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti	7
1.2.1 Operatori della formazione	7
1.2.2 Cantoni	7
1. 1.2.3 SEFRI	8
1.1 1.2.4 Periti	8
1.2	
2. Fasi della procedura di riconoscimento	9
Procedura di riconoscimento per cicli di formazione SSS	9
2.1.1 Fase preliminare Sviluppo del curriculum	10
2.1.2 Fase 1 Domanda	10
2.1 2.1.3 Fase 2 Esame preliminare della domanda	10
2.1.4 Fase 3 Verifica del ciclo di riferimento	11
2.1.5 Fase 4 Riconoscimento	12
Procedura di riconoscimento degli studi postdiploma SSS	12
2.2 Riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma che si	
2.3 svolge in diverse sedi	12
2.4 Riconoscimento retroattivo	13
3. Procedura di verifica del riconoscimento	14
3.1 In generale	14
3.2	
Procedura di verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio	
postdiploma SSS dopo la nuova approvazione del PQI	14
3.2.1 Fase 1 Autodichiarazione: documenti da inviare	15
3.3 3.2.2 Fase 2 Audit	15
3.2.3 Fase 3 Decisione di riconoscimento	16
Procedura di verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio	
postdiploma dopo una modifica sostanziale dell'offerta formativa	16
3.4 3.3.1 Fase 1 Autodichiarazione: documenti da presentare	17
3.3.2 Fase 2 Audit	17
3.3.3 Fase 3 Decisione di riconoscimento	17
3.5	
Procedura per la verifica del riconoscimento degli studi postdiploma SSS senza	
PQI dopo scadenza del termine per il riconoscimento	18
3.4.1 Fase 1 Autodichiarazione: documenti da presentare	18
3.4.2 Fase 2 Audit	19
4.1 3.4.3 Fase 3 Decisione di riconoscimento	19
4.2	
Rapporto fra la verifica del riconoscimento da parte della SEFRI e la vigilanza da	
parte dei Cantoni	19
4. Appendice	21
Appendice	21
Informazioni	21

Link	21
Indirizzo	22

4.3

4.4

Introduzione

Gli operatori della formazione a livello di scuole specializzate superiori (SSS) possono far riconoscere le proprie offerte dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Il riconoscimento li autorizza a rilasciare un titolo federale protetto.

La procedura di riconoscimento è disciplinata dall'ordinanza del DEFR¹ dell'11 settembre 2017 sulle esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)².

L'obiettivo della presente guida è illustrare la procedura e fornire agli operatori una base valida per l'inoltro della domanda e lo svolgimento delle varie fasi.

- La guida illustra lo svolgimento e le fasi della procedura di riconoscimento e definisce i ruoli dei soggetti coinvolti e i requisiti della documentazione relativa alla domanda.
- La guida descrive la procedura standard applicata nella maggior parte dei casi. Oltre alla procedura per il primo riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS, la guida descrive i passi da compiere per la verifica del riconoscimento a seguito di modifiche sostanziali dell'offerta formativa o di una nuova approvazione del programma quadro d'insegnamento (PQI) sul quale si basano i cicli di formazione, nonché la procedura per la verifica del riconoscimento a tempo determinato degli studi postdiploma SSS.

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua

¹ Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

² RS 412.101.61


Aspetti generali

Oggetto e funzione della procedura di riconoscimento

I cicli di formazione delle SSS riconosciuti dalla Confederazione rientrano, insieme agli esami federali, nel livello della formazione professionale superiore. Quest'ultimo, a sua volta, costituisce insieme alle scuole universitarie (università e politecnici federali, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche) il livello terziario del sistema formativo svizzero, al quale possono accedere i titolari di un attestato federale di capacità (AFC) o di un altro titolo del livello secondario

1. II. I titoli sono caratterizzati da uno stretto legame con il mercato del lavoro e trasmettono agli studenti le competenze necessarie per assumere funzioni specialistiche o dirigenziali autonome nel proprio settore di competenza. I cicli di formazione SSS hanno un'impostazione di più ampio respiro rispetto agli esami federali.

Oltre ai cicli di formazione, le SSS possono anche offrire studi postdiploma. Questi ultimi rientrano nella formazione professionale continua e permettono un ulteriore approfondimento e specializzazione. L'ammissione a uno studio postdiploma presuppone il possesso di un titolo di studio del livello terziario. Una SSS può chiedere il riconoscimento di uno studio postdiploma solamente se, nella stessa sede, offre anche un ciclo di formazione SSS riconosciuto.



La procedura di riconoscimento è disciplinata dall'OERic-SSS. Durante la procedura si verifica la conformità dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS ai requisiti della legge e dell'ordinanza sulla formazione professionale, dell'OERic-SSS e dei relativi PQI.

Mentre i cicli di formazione SSS devono necessariamente basarsi su un PQI, questo requisito non è obbligatorio per gli studi postdiploma³. Se la procedura di riconoscimento si conclude con

³ Secondo l'art. 7 cpv. 4 OERic-SSS

esito positivo, l'operatore è autorizzato a rilasciare ai diplomati di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS riconosciuto il relativo titolo protetto.

In caso di primo riconoscimento di norma la procedura comprende il monitoraggio e la verifica di un intero ciclo di formazione o di un intero studio postdiploma SSS, il cosiddetto «ciclo di riferimento». Due periti⁴ incaricati dalla SEFRI verificano se l'offerta formativa rispetta le prescrizioni delle basi legali, in particolare dell'OERic-SSS e del relativo PQI.

Durante questo processo l'operatore viene informato di eventuali lacune e gli viene offerta la possibilità di porvi rimedio mentre la procedura è ancora in corso. Si tratta di una procedura formativa con esito sommativo (v. cap. 2).

Poiché i PQI hanno una validità limitata nel tempo e vengono sottoposti regolarmente a verifiche e modifiche, il riconoscimento del ciclo di formazione SSS va verificato dopo la nuova approvazione del PQI (v. cap. 3.2)⁵. La procedura di verifica del riconoscimento deve essere avviata anche quando il ciclo di formazione o lo studio postdiploma SSS hanno subito modifiche sostanziali (v. cap. 3.3)⁶.

Il riconoscimento degli studi postdiploma SSS che non si basano su un PQI è valido per sette anni, ragion per cui anch'essi vanno sottoposti regolarmente alla procedura di riconoscimento; per questo anche lo studio postdiploma va sottoposto regolarmente alla verifica del riconoscimento (v. cap. 3.4)⁷.

La procedura di verifica del riconoscimento dei cicli di formazione o degli studi postdiploma SSS è una versione semplificata della procedura di cui all'articolo 19 capoverso 3 OERic-SSS. La verifica avviene di norma nel quadro di una procedura sommativa.

Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti

1.2

1.2.1 Operatori della formazione

Gli operatori della formazione possono far riconoscere a livello federale la loro offerta formativa dalla SEFRI. A tal fine redigono la necessaria documentazione secondo le indicazioni della presente guida (vedi anche allegati 1-4). La documentazione deve essere trasmessa all'autorità cantonale competente. In seguito, gli operatori svolgono la procedura di riconoscimento dimostrando di soddisfarne i requisiti.

Al termine della procedura, ossia a riconoscimento avvenuto, se hanno apportato modifiche alla loro offerta gli operatori della formazione informano il Cantone in cui ha sede la scuola.

1.2.2 Cantoni

I Cantoni partecipano al finanziamento dei cicli di formazione SSS in virtù dell'Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS).

Prima di avviare una procedura di riconoscimento, il Cantone in cui ha sede la scuola trasmette la domanda dell'operatore alla SEFRI, unitamente a un breve parere incentrato sul finanziamento dell'offerta (adesione all'ASSS). Se l'offerta formativa di un operatore viene proposta in diversi Cantoni, questi ultimi inviano i propri pareri al Cantone principale (v. cap. 2.1.2).

⁴ Perito principale e perito specializzato

⁵ Cfr. Guida elaborazione e revisione dei programmi quadro d'insegnamento per i cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, SEFRI (stato: settembre 2018).

⁶ Cfr. art. 22 cpv. 1 OERic-SSS

⁷ Cfr. art. 22 cpv. 2 OERic-SSS

Secondo l'articolo 29 capoverso 5 LFPr⁸ i Cantoni esercitano la vigilanza sui cicli di formazione e sugli studi postdiploma SSS sempreché siano riconosciuti dalla Confederazione⁹.

1.2.3 SEFRI

La SEFRI è competente per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS e nomina i periti incaricati di esaminare il ciclo di riferimento.

Dopo una verifica preliminare della documentazione relativa al ciclo di riferimento la SEFRI sancisce l'avvio della procedura di riconoscimento tramite una decisione che riporta l'oggetto e la durata della procedura. Inoltre la SEFRI monitora la procedura verifica i rapporti intermedi dei periti e li approva.

La decisione della SEFRI viene presa tramite decisione formale in base all'esito della procedura di riconoscimento del ciclo di formazione o dello studio postdiploma in questione.

La SEFRI tiene un registro dei cicli di formazione e degli studi postdiploma riconosciuti, nonché dei relativi titoli legalmente protetti (art. 6 e 7 cpv. 6 OERic-SSS).

Nella procedura di verifica semplificata del riconoscimento che si applica ai cicli di formazione e agli studi postdiploma SSS già esistenti la SEFRI stabilisce la portata della verifica insieme all'organo responsabile del relativo PQI.

1.2.4 Periti

Il team di periti è composto da un perito principale e da un perito specializzato. Il primo ha compiuto studi pedagogici ed è responsabile dell'intero processo, mentre il secondo è un rappresentante del settore incaricato di valutare l'offerta formativa dal punto di vista specialistico.

Affinché la SEFRI possa decidere se deve essere avviata una procedura di riconoscimento per il ciclo di riferimento, il perito specializzato svolge per conto della SEFRI una verifica preliminare della documentazione. Durante la procedura i periti verificano per conto della SEFRI se un'offerta formativa soddisfa le condizioni di riconoscimento contemplate dalle basi legali, in particolare dall'OERic-SSS e dal PQI.

Vengono valutati gli aspetti metodologico-didattici, formali e specialistici in base agli indicatori descritti nell'appendice. La valutazione si basa sull'esame della documentazione e sullo svolgimento di colloqui e workshop con la direzione, i docenti e gli studenti della scuola. I periti esaminano anche la procedura di qualificazione e possono effettuare altri accertamenti esterni, ad esempio consultando le organizzazioni del mondo del lavoro e altri operatori che propongono offerte uguali o analoghe.

Durante la procedura i periti presentano alla SEFRI i rapporti intermedi. Il rapporto finale conterrà una proposta motivata di riconoscimento, di riconoscimento con riserva oppure di rifiuto del riconoscimento.

Nella verifica semplificata del riconoscimento che si applica ai cicli di formazione e agli studi postdiploma SSS già esistenti i periti valutano la portata della verifica stabilita dalla SEFRI e dall'organo responsabile del relativo PQI.

⁸ Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr), RS **412.10**

⁹ Cfr. Guida: Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori:
<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/fps/scuole-specializzate-superiori/cantoni.html>

2. Fasi della procedura di riconoscimento

Procedura di riconoscimento per cicli di formazione SSS

La procedura riguarda il ciclo di riferimento della formazione da riconoscere. La documentazione relativa al ciclo di riferimento deve essere inviata sei mesi prima dell'inizio del ciclo. La decisione viene presa circa tre mesi dopo la conclusione dello stesso. La seguente tabella illustra la procedura da seguire per il primo riconoscimento di un ciclo di formazione SSS. La seguente tabella illustra la procedura.

2.1

Fase	Tappe	Competenza	Durata prevista
Fase preliminare: Sviluppo del curriculum	1. Valutazione del fabbisogno	Operatore della formazione	2-3 mesi
	2. Sviluppo del curriculum		
	3. Preparazione della documentazione	Operatore della formazione	2-3 mesi
Fase 1: Domanda	4. Inoltro della domanda e della documentazione al Cantone in cui ha sede la scuola	Operatore della formazione	1-2 mesi
	5. Inoltro alla SEFRI (al più tardi sei mesi prima dell'inizio del ciclo di riferimento)	Cantone	1 mese
Fase 2: Esame preliminare della domanda	6. Verifica formale della domanda e nomina dei periti	SEFRI	2-3 mesi
	7. Verifica preliminare della domanda e della documentazione	Perito principale	
Fase 3: Verifica del ciclo di riferimento	8. Avvio della procedura di riconoscimento	SEFRI	Durante il ciclo di riferimento (24-36 mesi)
	9. Verifica del ciclo di riferimento	Periti	
	10. Rapporti e proposta alla SEFRI	Periti	
Fase 4: Riconoscimento	11. Decisione della SEFRI	SEFRI	1 mese

2.1.1 Fase preliminare Sviluppo del curriculum

1^a tappa: Valutazione del fabbisogno

L'operatore valuta se vi è una domanda sufficiente per il ciclo di formazione SSS previsto, considerando in particolare i rappresentanti regionali del settore. Eventualmente va presa in considerazione la collaborazione con altri operatori.

2^a tappa Sviluppo del curriculum

L'operatore sviluppa un curriculum del ciclo di formazione che soddisfi le prescrizioni dell'OERic-SSS e del PQI. Considerando le qualifiche richieste dal mondo del lavoro nella regione interessata e le offerte formative già disponibili, l'operatore elabora un profilo chiaro e conforme alle prescrizioni dell'OERic-SSS e del PQI.

3^a tappa: Preparazione della documentazione

L'operatore elabora la documentazione in conformità con gli indicatori della lista di controllo in appendice. Ciascun documento deve riferirsi all'indicatore corrispondente. Per ogni indicatore l'istituto di formazione fornisce i giustificativi richiesti.

2.1.2 Fase 1 Domanda

4^a tappa: Inoltro della domanda e della documentazione al Cantone in cui ha sede la scuola

L'operatore invia la documentazione in duplice copia cartacea e in triplice copia elettronica (chiave USB) insieme al modulo di domanda¹⁰ al Cantone in cui ha sede la scuola per un parere.

Gli operatori che propongono un'offerta formativa in diverse sedi devono inoltrare la documentazione tramite il Cantone in cui l'operatore ha la sede legale (Cantone principale). L'operatore comunica l'invio della domanda agli altri Cantoni, che inoltrano il proprio parere al Cantone principale.

5^a tappa: Inoltro alla SEFRI

Sei mesi prima dell'inizio del ciclo di riferimento il Cantone in cui ha sede la scuola (Cantone principale) trasmette il proprio parere e la documentazione completa (e il parere degli eventuali altri Cantoni in cui ha sede la scuola) alla SEFRI.

2.1.3 Fase 2 Esame preliminare della domanda

6^a tappa Verifica formale della domanda e nomina dei periti

La SEFRI svolge un controllo formale della domanda per valutarne la completezza e verifica se il ciclo di riferimento può essere avviato conformemente ai dati riportati nel modulo di domanda. In caso positivo, la SEFRI nomina i periti e comunica i nominativi all'operatore della formazione. Se vi sono motivi di ricusazione nei confronti di un perito, l'operatore ha il diritto di rifiutarne la nomina e chiederne la sostituzione. La domanda completa viene inoltrata al perito principale per la verifica dei contenuti.

¹⁰ <https://www.sbf.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/scuole-specializzate-superiori/operatori-della-formazione.html>

N.B.: l'avvio del ciclo di riferimento può essere rimandato al massimo di un anno. In tal caso occorre aggiornare il dossier. Se, trascorso l'anno, il ciclo non viene avviato, la domanda viene respinta.

7ª Tappa Verifica preliminare della domanda e della documentazione

Il perito principale verifica tutti gli elementi della domanda, la documentazione e il parere del Cantone, procedendo a una prima valutazione dei documenti, in particolare sotto il profilo della completezza e della coerenza dei contenuti. In seguito trasmette alla SEFRI una raccomandazione sull'avvio della procedura di riconoscimento. In caso di raccomandazione positiva la SEFRI avvia la procedura, in caso contrario, la sospende. Infine informa l'operatore sulle tappe successive.

2.1.4 Fase 3 Verifica del ciclo di riferimento

8ª Tappa Avvio della procedura di riconoscimento

Se la verifica preliminare dei contenuti è positiva, viene organizzata una riunione d'avvio durante la quale i soggetti coinvolti (rappresentante della scuola, periti, rappresentanti della SEFRI) definiscono il ciclo di riferimento e stabiliscono un eventuale riconoscimento retroattivo. La SEFRI fornisce il parere definitivo con la decisione d'avvio.

9ª Tappa Verifica del ciclo di riferimento

I periti verificano se il ciclo di riferimento soddisfa le condizioni di riconoscimento e i requisiti conformemente alle basi legali, in particolare all'OERic-SSS e al PQI. Verificano inoltre a quali condizioni è possibile il riconoscimento retroattivo di cicli di formazione dell'operatore avviati in precedenza che portano al conseguimento dello stesso titolo del ciclo di riferimento. La verifica si articola in tre fasi. Dopo ogni fase i periti redigono un rapporto intermedio all'attenzione della SEFRI. Le diverse fasi si svolgono secondo quanto riportato in appendice alla presente guida.

1. Verifica del piano

In questa prima fase si verifica che i contenuti, le strutture e i processi definiti nel piano dell'offerta formativa siano conformi all'OERic-SSS e ai requisiti del PQI. Questa verifica è un approfondimento dell'esame preliminare dei contenuti sopra descritto e avviene principalmente in base alla documentazione fornita e a uno o due incontri con la direzione del ciclo di formazione. La prima fase dura al massimo un anno e si conclude entro la fine del primo anno del ciclo di riferimento.

2. Verifica dell'attuazione

Nella seconda fase si verifica l'attuazione pratica del piano presentato nella fase 1. Si tratta di controllare che il processo descritto sia messo in atto in modo regolare e sistematico. Anche questa fase prevede colloqui con la direzione e con il corpo docente, dura circa un anno (più breve per i cicli di formazione biennali) e si conclude entro la fine del secondo anno di formazione.

3. Verifica dei miglioramenti continui e della procedura di qualificazione finale

La terza fase serve a determinare in che modo l'istituto di formazione sorveglia e valuta l'attuazione intesa come continuo processo di miglioramento. Si verifica in che modo le misure di miglioramento vengono identificate, pianificate con la giusta priorità e infine attuate. Inoltre, i periti assistono alla procedura di qualificazione finale per il conseguimento del diploma SSS. La fase 3 si svolge durante l'ultimo anno.

10ª Tappa Rapporto e proposta alla SEFRI

Al termine del ciclo di riferimento i periti consegnano alla SEFRI il rapporto finale e la proposta in merito al riconoscimento.

2.1.5 Fase 4 Riconoscimento

11^a Tappa Decisione della SEFRI

La SEFRI verifica il rapporto finale e decide in merito al riconoscimento del ciclo di formazione esaminato. La SEFRI può anche decidere di riconoscere il ciclo con riserva oppure rifiutare il riconoscimento.

L'esito viene comunicato all'operatore e ai Cantoni in cui ha sede l'operatore tramite una decisione di riconoscimento. Viene informato anche l'organo responsabile del PQI. A partire dalla data stabilita nella decisione di riconoscimento (data di firma), gli operatori della formazione sono autorizzati a rilasciare il titolo protetto¹¹.

I cicli di formazione riconosciuti di ogni operatore e i relativi titoli protetti vengono riportati nell'elenco delle professioni. I titoli protetti e la denominazione dei cicli di formazione sono definiti negli allegati dell'OERic-SSS.

Procedura di riconoscimento degli studi postdiploma SSS

2.2 Gli studi postdiploma (SPD) sono un'offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori basata sui contenuti trasmessi e sulle competenze acquisite in un ciclo di formazione SSS. Sono riservati agli operatori che offrono già nella rispettiva sede un ciclo di formazione riconosciuto o sottoposto a una procedura di riconoscimento¹². Fanno eccezione gli studi postdiploma che si basano su un PQI. L'operatore della formazione elabora un curriculum che soddisfa le condizioni dell'OERic-SSS e dell'eventuale PQI.

Gli studi postdiploma che si basano su un programma quadro d'insegnamento¹³ devono inoltre rispettare i requisiti dello stesso (allegato 2).

La procedura di riconoscimento degli studi postdiploma senza programma quadro d'insegnamento (allegato 3) si svolge essenzialmente secondo lo schema di quella dei cicli di formazione. Le fasi due e tre (tappa n. 9, Verifica del ciclo di riferimento) vengono però riunite in una sola dato che gli studi postdiploma sono solitamente più brevi di un ciclo di formazione SSS. Inoltre, non si tiene alcuna riunione d'avvio.

Gli studi postdiploma SSS riconosciuti vengono riportati nell'elenco delle professioni insieme ai relativi titoli protetti.

2.3

Riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma che si svolge in diverse sedi

Se un operatore presenta una domanda di riconoscimento per un ciclo di formazione o uno studio postdiploma SSS che si svolge in più sedi (in uno o più Cantoni), deve definire un ciclo di riferimento per ogni sede. Per permettere lo svolgimento di una procedura di riconoscimento comune tutti i cicli di riferimento devono iniziare entro un anno.

Se durante una procedura di riconoscimento in corso un operatore desidera aggiungere altre sedi deve spedire alla SEFRI, tramite il Cantone di competenza, la documentazione specifica

¹¹ Raccomandazioni e prescrizioni per l'impostazione grafica dei diplomi SSS: <https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/fps/scuole-specializzate-superiori/operatori-della-formazione.html>

¹² Uno studio postdiploma può iniziare solo quando un ciclo di formazione dell'operatore ha già superato con successo metà della procedura di riconoscimento.

¹³ Cfr. studi postdiploma cure anestesia, cure intense e cure urgenti

(informazioni sulla sede, sul corpo docente, ecc.). La SEFRI avvierà una procedura di riconoscimento semplificata¹⁴, basata anch'essa su un ciclo di riferimento. Gli elementi già verificati durante la procedura di consultazione in corso (p. es. riguardo al curriculum o al regolamento di promozione) non vengono sottoposti a una nuova valutazione.

Se l'operatore intende aggiungere altre sedi a procedura conclusa, deve spedire tutta la documentazione aggiornata alla SEFRI tramite il Cantone di competenza.

Riconoscimento retroattivo

L'operatore della formazione ha la possibilità di presentare alla SEFRI, unitamente alla domanda di riconoscimento per un ciclo di formazione SSS, una domanda di riconoscimento retroattivo per un ciclo già concluso. Per ottenere il riconoscimento retroattivo i cicli di formazione precedenti non devono presentare differenze sostanziali con il nuovo ciclo di formazione sottoposto alla procedura di riconoscimento (ciclo di riferimento) e soddisfare i requisiti delle basi legali, in particolare dell'OERic-SSS e del PQI. Questi aspetti vengono verificati dai periti nel quadro della procedura di riconoscimento. Un ciclo di formazione può essere riconosciuto retroattivamente al massimo fino a un anno prima del primo riconoscimento del PQI su cui si basa.

Gli studi postdiploma SSS che non si basano su un PQI non possono essere riconosciuti retroattivamente.

¹⁴ Art. 19 cpv. 3 OERic-SSS

3. Procedura di verifica del riconoscimento

In generale

La verifica di un riconoscimento avviene tramite procedura semplificata, conformemente all'articolo 19 capoverso 3 OERic-SSS, nel quadro di una procedura sommativa. La portata della verifica è decisa in base alla situazione. La SEFRI incarica i periti della verifica del riconoscimento.

3.1

Procedura di verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS dopo la nuova approvazione del PQI

L'approvazione di un PQI decade se l'organo responsabile non richiede¹⁵ alla SEFRI il suo rinnovo entro sette¹⁶ anni. Dopo il rinnovo dell'approvazione del PQI la SEFRI verifica tramite una

3.2

procedura semplificata le ripercussioni delle modifiche al PQI sul riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma interessati. Di norma la priorità è data alla garanzia della qualità.

Nel PQI è riportato il termine entro il quale gli operatori dei cicli di formazione devono fare domanda per la verifica del riconoscimento.

La seguente tabella illustra la procedura semplificata.

Fase	Tappa	Competenza	Durata prevista
Fase 1 Autodichiarazione: documenti da inviare	1. Preparazione della domanda	Operatore della formazione	1-2 mesi
	2. Inoltro della domanda alla SEFRI	Operatore della formazione	1-2 mesi
	3. Nomina dei periti e verifica dei documenti inoltrati	SEFRI	2-3 mesi
Fase 2 Audit	4. Audit presso l'operatore della formazione	Periti	1-2 mesi
Fase 3 Decisione di riconoscimento	5. Rapporto finale e proposta alla SEFRI	Periti	1-2 mesi
	6. Decisione di riconoscimento	SEFRI	1 mese

¹⁵ Art. 9 OERic-SSS

¹⁶ I programmi quadro d'insegnamento approvati dalla SEFRI secondo l'OERic-SSS 2005 sono ancora riconosciuti al massimo per cinque anni dall'entrata in vigore dell'attuale OERic-SSS, dunque fino al 1° novembre 2022 (cfr. art. 24 cpv. 2 OERic-SSS).

3.2.1 Fase 1 Autodichiarazione: documenti da inviare

1^a tappa: Preparazione della domanda

Dopo il rinnovo dell'approvazione del PQI l'operatore della formazione crea un dossier con le modifiche apportate al ciclo di formazione o allo studio postdiploma SSS dall'ultima approvazione. In particolare, rileva le modifiche apportate (o previste) a seguito del rinnovo dell'approvazione del PQI.

A tal fine indica i criteri e gli indicatori interessati dalle modifiche (secondo la lista in appendice¹⁷) allegando i documenti pertinenti e descrivendo brevemente le modifiche per ogni criterio/indicatore.

Oltre ai documenti interessati dalle modifiche, l'operatore della formazione invia i seguenti documenti aggiornati:

- modulo di domanda: riconoscimento di cicli di formazione SSS;
- rapporti intermedi e rapporto finale dell'ultima procedura di riconoscimento;
- accordo di prestazioni con il Cantone;
- tabella «Qualifiche responsabili e docenti CF SSS_SP SSS»;
- se presente: sistema di gestione della qualità certificato con l'ultimo rapporto sull'audit;
- strategia di valutazione interna per il ciclo di formazione e/o lo studio postdiploma;
- regolamento degli studi;
- attestazione delle ore di studio (ripartizione delle ore di studio);
- strategia didattica (con strategia di trasferimento dei risultati);
- programmi d'insegnamento disciplinare / descrizione dei moduli ecc.

2^a tappa Inoltro della domanda alla SEFRI

L'operatore della formazione inoltra alla SEFRI la documentazione in duplice copia cartacea e in triplice copia elettronica (chiave USB). Il dossier comprende un documento che riguarda la domanda di conferma del riconoscimento del ciclo di formazione o dello studio postdiploma SSS.

3^a tappa Nomina dei periti e verifica dei documenti inoltrati

La SEFRI incarica almeno un perito di verificare la conformità dei documenti ai requisiti dell'OERic-SSS e del PQI. Il perito redige un breve rapporto.

3.2.2 Fase 2 Audit

4^a tappa Audit presso l'operatore della formazione

Dopo la verifica dei documenti un team di periti¹⁸ svolge un audit presso l'operatore della formazione. L'audit si basa sulla valutazione dei documenti. I partecipanti e i contenuti dell'audit vengono definiti dai periti e comunicati all'operatore.

¹⁷ Cfr. allegati 1, 2 e 4

¹⁸ Di regola composto da un perito principale e da un perito specializzato

3.2.3 Fase 3 Decisione di riconoscimento

5^a tappa Rapporto finale e proposta alla SEFRI

A seguito dell'audit i periti inviano alla SEFRI un rapporto finale con una proposta di riconoscimento del ciclo di formazione o dello studio postdiploma SSS.

6^a tappa Decisione di riconoscimento

Basandosi sul rapporto e sulla proposta, la SEFRI decide se confermare il riconoscimento e informa il Cantone di competenza. Se, in base al rapporto, il riconoscimento non dovesse essere confermato, la SEFRI contatterà l'operatore della formazione per discutere i prossimi passi.

Procedura di verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma dopo una modifica sostanziale dell'offerta formativa

3.3 Se un operatore apporta modifiche sostanziali relative al contenuto, all'impostazione, all'infrastruttura o all'organizzazione di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS è tenuto a informare il Cantone¹⁹. Tramite una procedura semplificata la SEFRI verifica le ripercussioni di tali modifiche sul riconoscimento. Va garantito il rispetto dei requisiti.

Le modifiche vanno notificate al Cantone di competenza entro sei mesi dall'attuazione.

La seguente tabella illustra lo svolgimento della procedura semplificata.

Fase	Tappa	Competenza	Durata prevista
Fase 1 Autodichiarazione: documenti da presentare	1. Notifica delle modifiche al Cantone di appartenenza	Operatore della formazione	1 mese
	2. Prima valutazione delle modifiche e inoltro alla SEFRI	Cantone	1-2 mesi
	3. Valutazione della portata delle modifiche e nomina dei periti	SEFRI	1 mese
	4. Verifica dei documenti inoltrati	Periti	1-2 mesi
Fase 2 Audit	5. Audit presso l'operatore della formazione	Periti	1 mese
Fase 3 Decisione di riconoscimento	6. Rapporto finale e proposta alla SEFRI	Periti	2-3 mesi
	7. Decisione di riconoscimento	SEFRI	1 mese

¹⁹ Una volta conclusa la procedura di riconoscimento i Cantoni esercitano la vigilanza sui cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale (art. 29 cpv. 5 LFPr).

3.3.1 Fase 1 Autodichiarazione: documenti da presentare

1^a tappa Notifica delle modifiche al Cantone di appartenenza

Se un operatore apporta modifiche sostanziali relative al contenuto, all'impostazione, all'infrastruttura o all'organizzazione di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS è tenuto a informarne il Cantone (in cui ha sede la scuola). L'operatore crea un dossier in cui riporta le modifiche effettuate dall'ultimo riconoscimento contrassegnando i nuovi criteri e i nuovi indicatori (conformemente alla lista in appendice²⁰), allegando i documenti pertinenti e descrivendo brevemente le modifiche per ogni criterio/indicatore. L'operatore inoltra al Cantone la documentazione cartacea (una copia) ed elettronica (duplice copia, chiave USB).

2^a tappa Prima valutazione delle modifiche e inoltra alla SEFRI

Il Cantone procede a una prima valutazione della portata delle modifiche, se necessario pone domande e in seguito inoltra alla SEFRI il dossier con la propria valutazione.

3^a tappa Valutazione della portata delle modifiche e nomina dei periti

La SEFRI verifica la portata delle modifiche al ciclo di formazione o allo studio postdiploma SSS e decide in merito ai prossimi passi. Se le modifiche sono di ampia portata, la SEFRI nomina un perito principale e/o un perito specializzato, a seconda del tipo di modifiche. Se la modifica è ritenuta irrilevante, non si procede ad alcuna verifica supplementare e l'operatore riceve una conferma dalla SEFRI. È possibile rimandare la verifica dei documenti inviati se è prevista a breve la revisione del ciclo di formazione o dello studio postdiploma a seguito del rinnovo dell'approvazione del relativo PQI.

4^a tappa Verifica dei documenti inoltrati

I periti esaminano le conseguenze di una modifica di ampia portata sul riconoscimento, valutano la conformità dei documenti ai requisiti dell'OERic-SSS e del PQI e redigono un breve rapporto.

3.3.2 Fase 2 Audit

5^a tappa Audit presso l'operatore della formazione

Dopo la verifica dei documenti il perito svolge un audit presso l'operatore della formazione. L'audit si basa sulla valutazione dei documenti e sulla loro conformità ai requisiti dell'OERic-SSS e del PQI. I partecipanti e i contenuti dell'audit vengono definiti dai periti e comunicati all'operatore.

3.3.3 Fase 3 Decisione di riconoscimento

6^a tappa Rapporto finale e proposta alla SEFRI

A seguito dell'audit i periti inviano alla SEFRI un rapporto finale con una proposta concernente il riconoscimento del ciclo di formazione o dello studio postdiploma.

²⁰ Cfr. allegati 1-4

7^a tappa Decisione di riconoscimento

Basandosi sul rapporto, la SEFRI decide se confermare il riconoscimento e ne informa il Cantone di competenza. Se, in base al rapporto, il riconoscimento non dovesse essere confermato, la SEFRI contatterà l'operatore della formazione per discutere i prossimi passi.

Procedura per la verifica del riconoscimento degli studi postdiploma SSS senza PQI dopo scadenza del termine per il riconoscimento

Il riconoscimento degli studi postdiploma che non sono basati su un PQI è limitato a un periodo di sette anni²¹. L'operatore della formazione deve inviare alla SEFRI una domanda di verifica del riconoscimento al massimo sei mesi prima della sua scadenza. La SEFRI avvia una

3.4 procedura di riconoscimento semplificata.

La seguente tabella illustra lo svolgimento della procedura semplificata.

Fase	Tappa	Competenza	Durata prevista
Fase 1 Autodichiarazione: documenti da presentare	1. Preparazione della domanda	Operatore della formazione	1-2 mesi
	2. Inoltro della domanda alla SEFRI	Operatore della formazione	1-2 mesi
	3. Nomina dei periti e verifica dei documenti inoltrati	SEFRI	2-3 mesi
Fase 2 Audit	4. Audit presso l'operatore della formazione	Periti	1-2 mesi
Fase 3 Decisione di riconoscimento	5. Rapporto finale e proposta alla SEFRI	Periti	1-2 mesi
	6. Decisione di riconoscimento	Periti	1 mese

3.4.1 Fase 1 Autodichiarazione: documenti da presentare

1^a Tappa Preparazione della domanda

L'operatore crea un dossier in cui riporta le modifiche al ciclo di formazione o allo studio postdiploma SSS effettuate dall'ultimo riconoscimento contrassegnando i nuovi criteri e i nuovi indicatori (conformemente alla lista in appendice²²), allegando i documenti pertinenti e descrivendo brevemente le modifiche per ogni criterio/indicatore.

Oltre ai documenti oggetto di modifica, l'operatore invia i seguenti documenti:

- Modulo di domanda: verifica del riconoscimento degli studi postdiploma SSS;
- rapporti intermedi e rapporto finale dell'ultima procedura di riconoscimento;
- tabella «Qualifiche responsabili e docenti CF-SSS»;

²¹ Art. 22 cpv. 2 OERic-SSS

²² Cfr. allegati 3 e 4

- se disponibile: sistema di gestione della qualità certificato con il rapporto sull'ultimo audit;
- strategia di valutazione interna per lo studio postdiploma;
- regolamento degli studi;
- attestazione delle ore di studio (ripartizione delle ore);
- strategia didattica (con strategia di trasferimento dei risultati);
- programmi d'insegnamento disciplinare / descrizione dei moduli ecc.

2ª Tappa Inoltro della domanda alla SEFRI

L'operatore della formazione inoltra alla SEFRI la documentazione in duplice copia cartacea e in triplice copia elettronica (chiave USB). Il dossier comprende un documento che riguarda la domanda di conferma del riconoscimento del ciclo di formazione o dello studio postdiploma SSS.

3ª tappa Nomina dei periti e verifica dei documenti inoltrati

La SEFRI incarica un perito principale o un perito specializzato di verificare la conformità dei documenti ai requisiti dell'OERic-SSS e di redigere un breve rapporto.

3.4.2 Fase 2 Audit

4ª tappa Audit presso l'operatore della formazione

Dopo la verifica dei documenti un team di periti svolge un audit presso l'operatore della formazione. L'audit si basa sulla valutazione dei documenti. I partecipanti e i contenuti dell'audit vengono definiti dai periti e comunicati all'operatore.

3.4.3 Fase 3 Decisione di riconoscimento

5ª tappa Rapporto finale e proposta alla SEFRI

A seguito dell'audit i periti inviano alla SEFRI un rapporto finale con una proposta di riconoscimento del ciclo di formazione o dello studio postdiploma SSS.

6ª tappa Decisione di riconoscimento

Basandosi sul rapporto e sulla proposta, la SEFRI decide se il riconoscimento dello studio postdiploma SSS può essere confermato o rinnovato e informa il Cantone di competenza. Se, in base al rapporto, il riconoscimento non potesse essere confermato o rinnovato, la SEFRI contatterà l'operatore per discutere i prossimi passi.

Rapporto fra la verifica del riconoscimento da parte della SEFRI e la vigilanza da parte dei Cantoni

La verifica regolare del riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS da parte della SEFRI quale istanza di riconoscimento serve a garantire la qualità dei contenuti e, in particolare, l'attuazione dei rispettivi PQI.

La verifica regolare del riconoscimento sgrava in parte i Cantoni dalla vigilanza sui contenuti dei cicli di formazione SSS, ma non sostituisce tale compito. I Cantoni rimangono infatti responsabili della vigilanza delle SSS con cicli di formazione riconosciuti a livello federale. Il controllo si estende a tutte le SSS del territorio a partire dalla data del riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma, a prescindere dal fatto che il Cantone abbia stipulato un accordo sulle

prestazioni, ossia che assegni o meno sussidi per i cicli di formazione e gli studi postdiploma SSS²³.

²³ Cfr. Guida Vigilanza e rimedi giuridici

4. Appendice

Appendice

Gli operatori che desiderano far riconoscere le proprie offerte formative dalla SEFRI preparano un dossier che fornisce informazioni sulla base degli indicatori elencati negli allegati 1-3 e riunisce i documenti giustificativi richiesti.

Gli operatori che desiderano far verificare il riconoscimento delle loro offerte formative, preparano un dossier che fornisce i documenti giustificativi richiesti in base all'allegato 4.

4.1 Sul sito della SEFRI trovate i seguenti allegati con i criteri / gli indicatori per ogni offerta formativa:

- Allegato 1: Cicli di formazione SSS
- Allegato 2: Studi postdiploma SSS con programma quadro d'insegnamento
- Allegato 3: Studi postdiploma SSS senza programma quadro d'insegnamento
- Allegato 4: Valutazione del riconoscimento di cicli di formazione e di studi postdiploma SSS

Informazioni

Sul sito della SEFRI sono disponibili i seguenti documenti:

- 4.2
- elenco dei cicli di formazione e degli studi postdiploma con indicazione del relativo status (offerte riconosciute secondo il diritto previgente, offerte in corso di riconoscimento, offerte riconosciute secondo il diritto vigente);
 - decisioni della SEFRI sul riconoscimento di cicli di formazione e studi postdiploma SSS: le offerte formative riconosciute vengono inserite nell'elenco delle professioni SEFRI;
 - OERic-SSS (titoli riconosciuti e protetti dei diplomi SSS negli allegati) ed elenco delle professioni (titoli protetti degli studi postdiploma SSS).

4.3

Link

SEFRI – Scuole specializzate superiori

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/fps/scuole-specializzate-superiori.html>

Programmi quadro d'insegnamento SSS

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/rahmenlehrplan>

SEFRI – Unità Formazione professionale superiore

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/fps.html>

Elenco delle professioni

<http://www.bvz.admin.ch/bvz/hbb.html>

Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001860/index.html>

Lessico della formazione professionale

<http://www.berufsbildung.ch/dyn/11034.aspx>

Indirizzo

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Divisione Formazione professionale e continua

Unità Formazione professionale superiore

Einsteinstrasse 2, 3003 Berna

Tel.: +41 58 462 80 66

info.hf@sbfi.admin.ch

4.4